



*Ministero delle Imprese e del  
Made in Italy*

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI,  
FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA  
DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA



**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

Agli Ordini professionali

e, per conoscenza:

A InfoCamere

A Unioncamere

**OGGETTO:      Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD, ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito "CAD"), agli articoli 6-bis e 6-quater disciplina rispettivamente l'«*Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti*» (di seguito, "INI-PEC"), istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (che all'uopo si avvale, per la realizzazione e gestione operativa dell'indice, delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese), e l'«*Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese*» (di seguito, "INAD"), la cui realizzazione e gestione sono affidate all'Agenzia per l'Italia Digitale, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis.

Come noto, INI-PEC è realizzato e aggiornato a partire dagli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel registro delle imprese o acquisiti dagli ordini o collegi professionali. Per quanto specificamente concerne il professionista iscritto in albi o collegi professionali, l'indirizzo di p.e.c. comunicato *ex lege* a INI-PEC da parte dell'ordine o collegio professionale costituisce il domicilio digitale del professionista, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all'attività professionale del suo titolare.

INAD, invece, reca l'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali; gli indirizzi ivi registrati sono utilizzabili per comunicazioni aventi valore legale indirizzate all'ente di diritto privato, correlate all'attività professionale del professionista non iscritto in albi, elenchi o registri professionali o legate alla sfera privata della persona fisica.

È parimenti noto inoltre che, mentre l'iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC è prescritta dalla normativa come obbligatoria e, per quanto concerne i professionisti, è automaticamente eseguita dagli ordini

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI,  
FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA  
DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

o colleghi professionali a cui il professionista appartiene, l'iscrizione in INAD risulta invece facoltativa ed è rimessa alla libera iniziativa dell'utente; fa eccezione alla predetta facoltatività la disposizione di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del CAD, a norma del quale «Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6 bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6 bis».

**In ottemperanza a tale disposizione normativa, pertanto, il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.**

In tale contesto normativamente delineato e sopra succintamente richiamato, è interesse del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell'Agenzia per l'Italia Digitale portare all'attenzione di tutti i professionisti iscritti in INI-PEC quanto sopra cennato e di seguito esposto:

- a norma dell'art. 6-*quater*, comma 2, del CAD, il domicilio digitale del professionista registrato in INI-PEC è automaticamente trasferito anche nel registro INAD. Si specifica che il primo riversamento in INAD è stato disposto al momento della sua entrata in esercizio e che, successivamente, esso interviene con cadenza quotidiana con riferimento alle nuove iscrizioni nell'INI-PEC;
- ai sensi delle Linee guida<sup>1</sup> adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, il domicilio digitale e il nominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per trenta giorni all'interno dell'INAD, ove è consultabile l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- in tale lasso temporale, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD;
- decorso il termine di trenta giorni, l'Agenzia per l'Italia Digitale provvede alla pubblicazione del domicilio digitale e dei dati ad esso correlati nell'indice INAD (si vedano, sul punto, le apposite Linee guida adottate dall'Agenzia);
- il domicilio digitale così pubblicato su INAD è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso quindi quale persona fisica e non come professionista iscritto in albi, elenchi o registri professionali;

---

<sup>1</sup> Al momento della redazione della presente nota, le Linee guida sono consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia digitale, all'indirizzo:  
[https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository\\_files/linee\\_guida\\_inad\\_ex\\_art.6quater\\_cad\\_0.pdf](https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_inad_ex_art.6quater_cad_0.pdf)



*Ministero delle Imprese e del  
Made in Italy*



**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI,  
FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA  
DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

- successivamente alla pubblicazione, il titolare del domicilio ha facoltà, nei modi indicati nelle più volte richiamate Linee guida, di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull'indice INAD.

Si chiede ai collegi e ordini professionali di Voler cortesemente diramare il presente Comunicato congiunto a tutti i propri iscritti, attraverso l'inoltro presso il domicilio digitale del professionista o con ogni altra modalità idonea a conseguirne una maggiore e più capillare diffusione.

Per qualsiasi ulteriore delucidazione, sono in ogni caso attivi gli specifici servizi di assistenza sia di INI-PEC sia di INAD.

**Ministero delle Imprese e del made in Italy  
Dipartimento per i servizi interni, finanziari,  
territoriali e di vigilanza direzione generale servizi  
di vigilanza**

Il Direttore Generale  
Avv. Giulio Mario Donato

**Agenzia per l'Italia Digitale  
Direzione Innovazione e transizione digitale**

Il Direttore  
Ing. Antonio Maria Tambato